



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 13

Riunione del 19-01-2009 sessione

OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETA' DENOMINATA "MONTEPULCIANO SERVIZI SRL" A CAPITALE E CONTROLLO ESCLUSIVAMENTE PUBBLICO EX ART 113 COMMA 5, LETTERA C) DEL D.LGS N. 267/2000. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. APPROVAZIONE ATTI RELATIVI

L'anno Duemilanove, addì Diciannove del mese di Gennaio alle ore 15:00 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
DELLA GIOVAMPAOLA MASSIMO (Sindaco) ROSSI ANDREA (Consigliere) RASPANTI ALICE (Consigliere) ANATRINI ALESSIO (Consigliere) TARQUINI GIULIANO (Consigliere) MARCHI ROBERTO (Consigliere) BATIGNANI GIORDANO (Consigliere) MARZUOLI LUCIANO (Consigliere) MUSSO LUCIA ROSA (Consigliere) MENCACCI MIRELLA (Consigliere) VESSICHELLI ANGELO (Consigliere) VERMIGLIO GIORGIO (Consigliere) BIAGIOTTI GIULIANO (Consigliere) BELLONI MARCO (Consigliere) CAPPELLI PIERO (Consigliere) FABRIZZI FULVIO (Consigliere) PAOLUCCI MAURO (Consigliere) BALDINI ALESSANDRO (Consigliere)	VESTRI MAURO (Consigliere) MEIOLI ELEONORA (Consigliere) BIAGIANTI ANDREA (Consigliere)
Tot. 19	Tot. 2

PRESENTI	ASSENTI
OLIVIERI GIULIANO (Assessore Esterno) QUINTI ALBERTO (Assessore Esterno) BARCUCCI PAOLO (Assessore Esterno) TOFANINI ROBERTO (Assessore Esterno)	

Presiede il signor Alessio Anatrini Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, il quale spiega le motivazioni e gli obiettivi del provvedimento;

UDITO l'intervento del Segretario Generale, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica, il quale illustra le modifiche al testo dello statuto sociale intervenute tra la proposta inviata ai consiglieri e quella attualmente agli atti del Consiglio a seguito di consulenza data dal Notaio Alfonso Amorosa;

UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale sono intervenuti i consiglieri Marco Belloni, Piero Cappelli e Mauro Paolucci per esprimere le loro contrarietà in merito alla scelta di costituire una società di servizi da parte del Comune nonché Mirella Mencacci per proporre le seguenti modifiche sia al testo del deliberato che dello statuto sociale:

- testo della proposta di delibera – 3° capoverso delle premesse : togliere “ superando la gestione in economia anche di altri servizi ed attività ” ;
- testo dello statuto sociale – titolo II oggetto sociale art. 4 comma 1 – l'elenco dei servizi da affidare potenzialmente alla costituenda società viene sostituito come segue :
 - o Gestione di farmacie ed altri punti vendita organizzati per la vendita e diffusione di prodotti terapeutici e curativi in genere;
 - o Gestione servizio illuminazione pubblica;
 - o Gestione servizi tecnologici ed informatici;
 - o Gestione di canili e ricoveri per animali;
 - o Gestione stazioni ecologiche;

DATO ATTO che le modifiche proposte vengono accolte dai consiglieri del gruppo di maggioranza;

UDITA la replica del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, il quale fornisce i chiarimenti richiesti e ribadisce tutti gli aspetti necessari e positivi legati alla costituzione di una società di servizi del Comune;

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio SEGRETERIA GENERALE;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 112 del D.LGS 267/2000 gli Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze provvedono alla gestione dei servizi pubblici produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

CONSIDERATO che il Comune di Montepulciano gestisce in economia la maggioranza di attività e servizi attribuitigli dalla legge e che per la riscossione ICI si è avvalsa fino al 31.12.2008 della società “Gestioni Valdichiana srl”;

RITENUTA preminente la necessità di individuare la strategia più idonea, fra quelle legalmente prefigurabili, per porre in essere un assetto organizzativo che risponda in modo appropriato ai criteri manageriali di recente formulazione normativa ed ai principi di efficienza ed economicità nella gestione;

CONSIDERATO che la scelta gestionale di esternalizzare il servizio di elaborazioni ai fini della riscossione delle entrate comunali in genere, con particolare riferimento ai tributi (I.C.I.), ai canoni patrimoniali (affitti,...), tariffe per servizi a domanda individuale, attraverso la costituzione di una apposita società di capitali interamente partecipata da codesto Ente Locale, appare, dal contemperamento degli interessi rappresentati e dalla valutazione delle modalità alternative offerte dell'ordinamento giuridico, la più vantaggiosa ed opportuna per il conseguimento degli obiettivi perseguiti;

DATO ATTO che l'art 113 e 113 bis TUEL 267/2000 stabiliscono che l'affidamento diretto di servizi a società di capitale interamente pubblico possa avvenire a condizione che l'Ente o gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano;

VISTO lo schema di statuto, allegato alla presente deliberazione, della costituenda società "Montepulciano Servizi srl" e ritenuto che lo stesso rappresenta idoneo strumento per il controllo, la disciplina e l'organizzazione della stessa;

RITENUTO necessario precisare i seguenti indirizzi:

- per consentire al Consiglio Comunale di svolgere al meglio le proprie funzioni di controllo attraverso i seguenti momenti di relazione con la costituenda società oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto: Incontri trimestrali dell'Amministratore con la Giunta Comunale per informazioni sull'attività svolta ed incontri semestrali con il Consiglio Comunale per rendicontare l'attività svolta nel periodo;
- il Consiglio Comunale approverà un documento di programmazione finanziaria e il budget della società di servizi contestualmente all'approvazione del bilancio comunale, tale documento costituirà un allegato al bilancio stesso;
- le decisioni del socio vengono espresse in base alle competenze definite dal D. lgs 267/2000 con specifico riferimento all'art. 42;

RITENUTO di procedere alla approvazione accogliendo le proposte di modifiche fatte dalla consigliera Mirella Mencacci capogruppo di Centrosinistra;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL."*;

Con voti a favore n° 12 (gruppo Centrosinistra), contrari n° 6 (gruppi RC e PdL), su n° 18 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463 c.c. e dell'art 113 e 113 bis del D.lgs 267/2000, la società a responsabilità unipersonale denominata "Montepulciano Servizi srl" per la gestione del servizio di elaborazioni ai fini della riscossione delle entrate comunali in genere, con particolare riferimento ai tributi (I.C.I.), ai canoni patrimoniali (affitti,...), tariffe per servizi a domanda individuale.

- Di stabilire i seguenti indirizzi:
 - per consentire al Consiglio Comunale di svolgere al meglio le proprie funzioni di controllo attraverso i seguenti momenti di relazione con la costituenda società oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto: Incontri trimestrali dell'Amministratore con la Giunta Comunale per informazioni sull'attività svolta ed incontri semestrali con il Consiglio Comunale per rendicontare l'attività svolta nel periodo;
 - il Consiglio Comunale approverà un documento di programmazione finanziaria e il budget della società di servizi contestualmente all'approvazione del bilancio comunale, tale documento costituirà un allegato al bilancio stesso;
 - le decisioni del socio vengono espresse in base alle competenze definite dal D. lgs 267/2000 con specifico riferimento all'art. 42;
 - valutare l'eventuale mobilità del personale che ha svolto l'attività presso la società affidataria del servizio per assicurare continuità e professionalità ;
- Di stabilire che la società di servizi è costituita a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento ai sensi di legge;
- Di approvare lo schema di Statuto e dell'atto costitutivo che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- Di riservarsi di conferire alla costituenda srl anche altre attività, servizi e beni specificati nell'allegato schema di statuto;
- Di stabilire che l'attività di gestione del servizio di elaborazioni ai fini della riscossione delle entrate comunali in genere affidata alla società di servizi decorrerà dalla sottoscrizione del rispettivo contratto di servizio;
- Di autorizzare la Giunta e per essa il Sindaco ad apportare modifiche non sostanziali allo Statuto che dovessero essere necessarie in sede di stipula dell'atto costitutivo.

STATUTO SOCIALE

Preambolo:

“Oggetto del presente Statuto è la disciplina dell’articolazione organizzativa della “MONTEPULCIANO SERVIZI SRL.” – istituita in forma societaria e nel rispetto del requisito del controllo integrale da parte dello stesso Comune originario promotore, ovvero degli eventuali ulteriori Enti Pubblici che successivamente vengano ad acquisire la qualità di soci, di intensità pari a quello esercitato sui propri servizi dal medesimo Comune di Montepulciano ovvero degli altri Enti Pubblici predetti – preposta alla gestione di tutti i servizi, ex art.112 del D.Lgs. 267/2000 meglio appresso individuati, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità locale, secondo i principi di universalità, continuità e qualità dell’accesso ai servizi medesimi da parte dei cittadini”.

Titolo I

Denominazione e sede nonché durata del contratto sociale

Art. 1

1. E’ costituita una società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico con la denominazione di ““MONTEPULCIANO SERVIZI SRL.” ” – Società unipersonale del Comune di Montepulciano, secondo le previsioni del preambolo al presente Statuto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto medesimo e ne costituisce guida ermeneutica per qualsivoglia questione interpretativa o di lettura che dallo stesso Statuto dovesse emergere.

2. La società è costituita con un unico socio ai sensi dell’Art. 2463 c.c., potrà in seguito allargare la compagine sociale nel rispetto degli obblighi di legge e del presente statuto.

Art. 2

1. La Società ha sede legale in Montepulciano.

Art. 3

1. La durata della Società viene stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei soci.

Titolo II

Oggetto sociale

Art. 4

1. La Società ha per oggetto, in senso coerente e funzionalmente orientato rispetto al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall’Amministrazione Comunale, lo svolgimento di attività diretta alla elaborazione ai fini della riscossione delle entrate comunali in genere con particolare riferimento ai tributi (ICI etc. etc.), ai canoni patrimoniali (affitti) e tariffe per servizi a domanda individuale.

Potrà inoltre essere affidataria di ogni altro servizio sia con o privo di rilevanza economica ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.lgs 267/2000 che di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo:

- Gestione di farmacie ed altri punti vendita organizzati per la vendita e diffusione di prodotti terapeutici e curativi in genere;
- Gestione servizio illuminazione pubblica;
- Gestione servizi tecnologici ed informatici;
- Gestione di canili e ricoveri per animali;
- Gestione stazioni ecologiche;

2. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione, di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra nessuna esclusa.

3. La società inoltre potrà realizzare e gestire le medesime attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.

4. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

5. La Società potrà anche in associazioni temporanee di imprese assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi limitatamente all'oggetto sociale.

6. La Società potrà rilasciare e/o ottenere fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali.

7. Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico e l'assunzione di partecipazioni avrà il carattere di stabile investimento e non di collocamento.

Titolo III

Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale è di € 10.000,00 (Euro dodicimila/00), diviso come per legge e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del c.c..

Art. 6

1. Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci, ove esistenti, e in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

2. Tale diritto deve essere esercitato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'organo amministrativo.

3. Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.

4. Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Art. 7

1. Il capitale – in sede di costituzione – risulta interamente versato dal Comune di Montepulciano quale socio unico.

Art. 8

1. I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

Titolo IV

Art. 9

Esercizio del controllo analogo

1. IL Comune di Montepulciano, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dalla normativa in materia nazionale e comunitario, dall'art. 2497e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di Montepulciano, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Montepulciano in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico.

Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

2. Il Comune di Montepulciano, per l'esercizio del controllo analogo, riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle

promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Montepulciano.

3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda, e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di Montepulciano ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

Il Comune di Montepulciano esercita nei confronti della società un controllo in termini di:

INDIRIZZO, attraverso:

- La previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente;
- Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere.
- Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica;
- Il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso;
- Le attività ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci;

PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:

- La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;
- Le linee guida per il piano di marketing e comunicazione;
- La previsione degli investimenti;
- La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati;
- La previsione finanziaria della gestione;
- La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari
- (Piano del Controllo);

VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'assemblea dei soci;

CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore del Comune di Montepulciano che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'assemblea dei soci.

Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.

Titolo V

Assemblea

Art. 10

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e revoca degli amministratori secondo le indicazioni vincolanti formulate dal Sindaco del Comune di Montepulciano, il quale, si avvarrà dei poteri di direttiva, che vengono dunque espressamente riconosciuti in capo al Sindaco medesimo ai fini del presente Statuto, prevedendo, altresì, che – in caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Montepulciano – verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di nomina degli Amministratori da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine;
- c. definizione della struttura dell'organo amministrativo;
- d. la determinazione del compenso degli amministratori;
- e. la nomina dei Sindaci ed il loro Presidente, qualora obbligatoria per il raggiungimento del limite del capitale previsto dalla legge ovvero qualora si ritenesse necessario introdurre la figura del Collegio come nel caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Montepulciano;
- f. le modificazioni dello Statuto;
- g. la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- i. il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal codice civile.

4. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

5. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione o negli altri modi previsti dalla Legge, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o anche entro 180 giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Art. 11

1. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Art. 12

1. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata, fax o e-mail da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci.
2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.
3. L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purché vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo e tutti i componenti del collegio sindacale se nominato.
4. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta ma solo da un altro socio.

Art. 13

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, il verbale dell'assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio.

Art. 14

1. Le deliberazioni vengono prese a votazione palese, per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà ad un ballottaggio fra i candidati; a parità di voti verrà eletto il più giovane di età.

Titolo VI

Amministrazione

Art. 15

1. L'organo amministrativo della società – in sede di costituzione della medesima – viene individuato in un Amministratore Unico.
2. E' facoltà dell'assemblea – in sede di nomina dell'organo amministrativo e fatto salvo quanto disposto al comma precedente – nominare, in luogo dell'Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri anche non soci.
3. Le disposizioni che seguono dall'Art. 16 all'Art. 18 si applicano nell'esclusiva ipotesi in cui l'Assemblea individui l'organo amministrativo della società in un Consiglio di Amministrazione così come previsto dal comma che precede.
4. L'Amministratore Unico ovvero i Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un vice presidente.
2. Il Presidente o il vice presidente presiede le riunioni del consiglio.
3. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, o se nominato del vicepresidente, presiederà l'amministratore più anziano.
4. Ai sensi dell'art. 2381 c.c. il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente, salve comunque le limitazioni di cui allo stesso art. 2381 c.c.

5. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Art. 17

1. Il Presidente convoca il consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per iscritto da uno o più amministratori o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

2. Di norma la convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, se nominato.

3. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma da spedire due giorni prima della riunione.

4. In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Art. 18

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 19

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che attengono alla concessione di ipoteche, fideiussioni ed avalli i quali dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Soci.

2. Rimangono inoltre esclusi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

3. L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dal Sindaco del Comune di Montepulciano.

4. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca – ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale – dell'Amministratore ovvero degli Amministratori.

5. In ogni caso di ingresso di soci – aventi natura di enti pubblici – ulteriori rispetto al Comune di Montepulciano verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di elaborazione degli atti di indirizzo e direttiva da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine.

Art. 20

1. La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori delegati, se nominati, nell'ambito della delega.

Art. 21

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti nè esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi ne essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione della assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

Titolo VII

Collegio Sindacale ed altre forme di controllo.

Art. 22

1. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c..
2. Qualora il collegio sindacale sia necessario in relazione all'ammontare del capitale sociale o sia stato nominato per volontà dei soci, la gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.
3. Allo stesso collegio sindacale potrà essere attribuita la funzione di controllo contabile ex Art. 2409-bis, comma 3°, cod. civ. salva differente determinazione in ordine all'affidamento della funzione medesima agli altri soggetti legittimati ex Art. 2409-bis e segg. cod. civ.
4. Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.
5. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.

Titolo VIII

Bilancio e utili

Art. 23

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.
2. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale da compilare con i criteri e con l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
3. Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Art. 24

1. Gli utili netti, dedotto non meno del 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell'assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Art. 25

1. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della società.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 26

1. Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli artt. 2448 – 2449 e 2497 del c.c..

2. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 27

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO
SOCIO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ____ il giorno _____ del mese di _____

In _____, notaio in
_____, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di _____

è presente il signor

I quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Dirigente del Servizio _____ del Comune di Montepulciano codice fiscale: 00223000522 in rappresentanza dell'Ente in virtù dell'articolo 107, comma 2°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e dell'articolo _____ dello Statuto Comunale, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____, che in copia autentica, viene allegata al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 1

Il Comune di Montepulciano come sopra rappresentato, ai sensi dell'articolo 2475, comma 3 c.c., con il presente atto unilaterale dichiara di costituire come costituisce, una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.", con sede a Montepulciano Piazza Grande n. 1.

La società potrà in seguito allargare la compagine sociale nel rispetto degli obblighi di legge in particolare dell'articolo 2475 – bis c.c..

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto quanto riportato all'articolo 4 dello Statuto Sociale di seguito allegato.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'organo competente.

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è fissato in 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) EURO diviso in quote come per legge e per statuto, ed è interamente assunto e sottoscritto dal costituito Comune. Detto capitale è stato interamente versato ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, del Codice Civile, presso _____ in data odierna.

ARTICOLO 5

La società è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle riportate nello Statuto Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "___", affinché ne formi parte integrante e sostanziale. Il componente precisa che tale Statuto è stato redatto anche in funzione della possibile costituzione della pluralità dei soci.

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2009.

ARTICOLO 7

La società viene amministrata per _____ da un amministratore unico, nominato in esecuzione del decreto sindacale n. _____ del _____ nella persona del signor _____, nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____ al quale vengono attribuiti tutti poteri stabiliti nello statuto sociale.

ARTICOLO 8

Il signor _____ è legittimato a ritirare dalla banca _____ il capitale sociale depositato presso la stessa banca, nonché ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società e vengono approssimativamente indicate in EURO _____ (_____ virgola zerozero).

ARTICOLO 10

Per quanto non è previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, la parte si riporta alle vigenti disposizioni di legge.

FIRMATO: _____

.....

Successivamente, stante l'ora tarda, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale decide di rinviare la trattazione degli argomenti posti ai punti 14-15-16-17-18-19 dell'ordine del giorno alla prossima seduta.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Alessio Anatrini)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Domenico Smilari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 23-01-2009 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.*

Pubblicata N

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 23-01-2009 prot. n. _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-02-2009
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- decorsi **10 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)